



## **L'UNIONE DI CENTRO PER LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO**

*A cura dell'On. Prof. Pierluigi Mantini*

L'Udc ha fortemente voluto un cambio di stagione nella ricostruzione dell'Aquila e dei comuni terremotati, favorendo la presentazione di nuove norme, da parte del governo, nell'ambito del decreto sviluppo. È utile e necessario il cambio della governance, dopo oltre tre anni di commissariamento speciale, ed è positiva la costituzione di due uffici speciali, con risorse tecniche e professionali, per la ricostruzione.

Però mancano adeguate norme di semplificazione urbanistica ed edilizia e non siamo soddisfatti della disciplina degli indennizzi delle seconde case che, se classificate nei piani di ricostruzione come di interesse storico-architettonico, devono avere un indennizzo totale neppure è possibile costringere consorzi che già anno affidato i lavori ad essere "sostituiti" dal comun per l'esecuzione.

Su questi e altri punti insistono i subemendamenti presentati dall'Udc, tenendo conto delle proposte avanzate dai comuni e dai consorzi.

Da Barca pretendiamo disponibilità ai cambiamenti necessari.

Di seguito riportiamo la relazione tecnica del governo e i subemendamenti dell'Udc al testo normativo.

## Relazione illustrativa

Il terremoto dell'Aquila e dei comuni limitrofi del 6 aprile 2009 ha duramente colpito una realtà territoriale che già si trovava in una fase di stagnazione economica.

I danni provocati dal sisma hanno accentuato l'incertezza sul futuro socio economico della città e dei territori vicini: il focus della riflessione e dell'azione si è concentrato tanto sulle capacità di affrontare il nuovo quadro emergenziale, recuperando e restaurando quanto distrutto e danneggiato dal terremoto; quanto sulla opportunità di accelerare i processi di trasformazione del tessuto socio produttivo, suscitando e intercettando impulsi innovativi, nel quadro di una "ricostruzione integrata" grazie alla quale rafforzare la capacità attrattiva dei centri storici e di molti piccoli borghi e agglomerati.

A distanza di oltre tre anni dal terremoto, sulla base dei rilevanti risultati sin qui conseguiti, è evidente la necessità di coniugare la ricostruzione con lo sviluppo, ponendo quindi fine allo stato di emergenza e accompagnando il ritorno all'ordinario con alcuni obiettivi prioritari, quali il rientro in tempi noti dei residenti di tutti i comuni nelle proprie abitazioni ricostruite secondo un modello europeo di città in aree a elevato rischio sismico: la garanzia di una ricostruzione di qualità che possa avere effetti positivi anche sull'attrattività dei territori; lo sviluppo socio economico.

Il conseguimento di queste finalità necessita di un intervento normativo che, bilanciando interessi locali e interessi nazionali, disciplini nel migliore dei modi il passaggio ad una nuova fase, nonché di un uso congruo delle risorse finanziarie, permettendo una rinnovata e rafforzata cooperazione fra Governo nazionale e tutti i livelli di governo interessati: regione, province e comuni.

In particolare i 4 emendamenti disciplinano i seguenti ambiti: la chiusura dello stato di emergenza, il rafforzamento della *governance* negli enti *locali* e l'individuazione delle risorse umane, il merito della ricostruzione.

### **La chiusura dello stato di emergenza**

**Art. 67-bis.** Si disciplina la fase della cessazione dello stato di emergenza. I tempi della fine del commissariamento e della chiusura delle strutture sono stabiliti in modo graduale, al fine di garantire una transizione ordinata.

**Il comma 1** anticipa la cessazione dello stato di emergenza, al 31 agosto 2012, rispetto all'ultima proroga intervenuta che ne fissava la cessazione al 31 dicembre 2012.

**Con il comma 2**, si ritiene che sia necessaria e sufficiente una breve fase transitoria, fino al 15 settembre 2012, per il commissario delegato alla ricostruzione, gli uffici, le strutture e le commissioni e ogni altro organismo comunque posto a supporto di Commissario stesso. Da tale data le funzioni sono restituite alla competenza ordinaria della regione Abruzzo, delle province e dei comuni interessati.

**Il comma 3**, per prevenire e scongiurare qualunque soluzione di continuità nell'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma e negli adempimenti necessari ai processi di ricostruzione, prevede il mantenimento in servizio presso comuni, province e regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2012, del

personale con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile assunto con le diverse ordinanze del Presidente del Consiglio adottate durante la fase emergenziale. Analogamente si prevede che il personale non apicale dell'Ufficio coordinamento Ricostruzione (UCR) è provvisoriamente assegnato fino al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Tale proroga è imposta, inoltre, dai tempi occorrenti per la costituzione dei due uffici speciali previsti dall'art. 67-ter e per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale a tempo indeterminato su cui graverà, nei prossimi anni, il peso amministrativo della ricostruzione.

**Il comma 4** prevede che il commissario delegato alla ricostruzione fornisca al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato della ricostruzione, secondo gli schemi di monitoraggio già stabiliti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013, con la rendicontazione contabile. Relazione indispensabile per potere procedere, immediatamente dopo, alla definizione dei rapporti contrattuali ancora pendenti mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Il comma 5** disciplina il trasferimento e l'assegnazione pro quota dei residui della contabilità speciale intestata al Commissario delegato in favore di comuni, province ed enti attuatori comunque impegnati nella ricostruzione.

## **Il rafforzamento della *Governance* e le risorse umane**

**Art. 67-ter.** La chiusura delle strutture commissariali investite dei compiti emergenziali non fa venir meno ma, anzi, accentua e pone in evidenza ancora maggiore la responsabilità del governo centrale nell'assicurare un adeguato supporto ai processi di ricostruzione, durante la gestione ordinaria. In questa prospettiva, è necessario rafforzare la *governance* con idonee risorse umane e finanziarie, tali da garantire una celere ricostruzione che permetta il completo rientro nelle abitazioni, il ripristino dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati.

**Nel comma 1** si evidenziano gli obiettivi cui è tesa l'amministrazione ordinaria della ricostruzione. Nel presupposto di un evidente riconoscimento dell'utilità pubblica della ricostruzione e nel conseguente onere che la collettività nazionale si deve assumere, **i commi 2 e 3** prevedono la costituzione, previa intesa tra i livelli di governo interessati, di due Uffici speciali, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, attraverso il coordinamento delle otto aree omogenee da essi costituite. Tali Uffici dovranno assicurare un'elevata qualità della ricostruzione, tramite anche l'attività di verifica della congruità tecnica ed economica delle richieste di contributo e della conformità e coerenza urbanistica dei progetti, nonché adeguati standard informativi ed il monitoraggio dei processi di ricostruzione.

Nell'ambito delle citate intese saranno definite le modalità di selezione dei titolari e le risorse umane e strumentali degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità per ciascuno Ufficio. Si prevede che una quota di tale dotazione possa essere assunta a tempo determinato, per un triennio, al fine di reperire figure professionali di spiccata qualificazione professionale nel campo dell'urbanistica, dell'ingegneria civile, dell'economia e dei beni culturali.

**Il comma 4** assegna al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (Diset) della Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo di coordinamento delle amministrazioni centrali interessate ai processi di ricostruzione, al fine di indirizzare e dare impulso alle attività degli Uffici speciali.

Al fine di potenziare le strutture della Regione Abruzzo, delle Province e dei comuni del cratere impegnati nelle opere di ricostruzione **i commi 5, 6, 7 e 8** prevedono misure volte al reclutamento di adeguate risorse umane.

In particolare si prevede l'assunzione di 200 unità di personale a tempo indeterminato, da assegnare al comune dell'Aquila e alle aree omogenee in cui sono raggruppati gli altri comuni del cratere, ai sensi dell'OPCM del 23 marzo 2012 n. 4013. Allo scopo di configurare un nucleo professionale specializzato nelle opere di ricostruzione dai danni derivanti da calamità naturali il Ministero delle Infrastrutture e trasporti è autorizzato ad assumere 100 unità di personale, a tempo indeterminato, da assegnare, temporaneamente, agli Uffici speciali, alle province interessate e alla Regione Abruzzo. Tale ultimo personale, alla cessazione dei processi di ricostruzione e sviluppo del territorio rientrerà all'amministrazione di appartenenza. Viene inoltre individuato il numero massimo di unità da assegnare a ciascuna amministrazione, mentre i profili professionali verranno stabiliti nell'ambito delle intese previste al comma 3. Le assunzioni del personale a tempo indeterminato avverranno previo esperimento di procedure selettive di natura concorsuale bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), su apposita delega delle amministrazioni interessate. Al fine di non disperdere le esperienze e le capacità acquisite, una quota non superiore al 50 per cento dei posti banditi è riservata a coloro che hanno maturato una specifica esperienza professionale nel campo della ricostruzione presso la Regione le province e le strutture commissariali coinvolte. Si prevede inoltre il trasferimento di personale presso gli Uffici periferici delle amministrazioni dello Stato operanti sul territorio della regione Abruzzo.

**Il comma 9**, al fine di contenere i costi per la selezione del personale, si prevede una quota di iscrizione nel bando di concorso.

### **Il merito della ricostruzione**

**Art. 67-quater.** In attesa della competente legge regionale che disciplini in modo organico la ricostruzione si introduce una normativa cedevole volta a fissare i principali obiettivi che i Comuni devono perseguire nella ricostruzione.

Con i **commi 1 e 2** si elencano gli obiettivi, si indicano le priorità da perseguire nei processi di ricostruzione - in un'ottica intesa a privilegiare il rientro della popolazione nelle abitazioni, il raggiungimento del massimo grado di sicurezza sismica possibile e l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato - e si individuano gli strumenti attraverso i quali raggiungerli: interventi singoli o in forma associata; programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell'aggregato, con la possibilità dell'individuazione di un unico soggetto attuatore per la progettazione e realizzazione degli interventi; delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, subordinata alla rinuncia ad ogni contributo o indennizzo lo spettante. Per incentivare il ricorso a tale ultima modalità sono previste premialità urbanistiche.

**Il comma 4** disciplina gli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata oppure mista: viene prevista la costituzione dei proprietari in consorzi obbligatori, e fissato il termine entro trenta giorni dall'invito del Comune. La mancata costituzione comporta la perdita dei contributi e la sostituzione del comune ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

**Il comma 5**, in considerazione del rilievo nazionale e dell'unitarietà del centro storico monumentale del Comune di L'Aquila, prevede un contributo per le unità immobiliari private diverse dall'abitazione principale, rientrando in tale categoria anche i locali dedicati alle attività produttive e commerciali: tale misura è finalizzata alla riparazione e al miglioramento sismico, commisurata al costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché per far fronte agli eventuali oneri relativi alla progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Sono esclusi gli immobili costruiti, anche solo parzialmente, in violazione alla normativa urbanistica ed edilizia o

paesaggistico-ambientale. Tali benefici sono però subordinati al conferimento della delega volontaria al comune.

**Il comma 6** nel precisare che le risorse stanziare dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 39/2009 sono finalizzate anche al sostegno delle attività produttive e della ricerca, prevede che dal 2012, una quota del 5% di tali risorse sia destinata alle finalità previste dall'articolo 67-quater.

**Il comma 7** interviene per disciplinare le situazioni soggettive relative alla concessione dei contributi per gli eredi che succedono nella proprietà degli immobili colpiti dagli eventi sismici.

**Il comma 8** disciplina la forma, scritta a pena di nullità e i contenuti dei contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione.

**Il comma 9** istituisce la c.d. "white list": un elenco al quale gli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione si possono iscrivere su base volontaria, se soddisfano i requisiti di affidabilità tecnica, onorabilità, legalità nonché i requisiti stabiliti dagli Uffici speciali. Si rinvia a uno o più DPCM al fine di stabilire procedure semplificate per il riconoscimento dei contributi di ricostruzione privata (metodo parametrico), prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di sicurezza sul lavoro del personale addetto ai cantieri, nonché ulteriori requisiti minimi di capacità e qualificazione dei professionisti delle imprese.

**Il comma 10** introduce un regime di incompatibilità per le cariche elettive e politiche nei comuni, province e regioni dove sono ubicate opere pubbliche e private destinatarie di finanziamenti pubblici con l'esercizio di attività professionali connesse a tali opere. All'uopo viene previsto la facoltà di opzione da esercitare entro 90 giorni.

**Il comma 11** fa salva l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 39/2009.

**Art. 67-sexies.** L'articolo interviene sui piani di ricostruzione per il centro storico, sull'efficacia delle ordinanze del Presidente del Consiglio emanate ai sensi del decreto-legge 39/2009 e sulla perimetrazione dei territori comunali colpiti sisma.

**Il comma 1** stabilisce il termine entro il quale i Comuni devono predisporre i piani di ricostruzione del centro storico. Scaduto tale termine le finalità della ricostruzione così come indicate nell'articolo 67-quater sono perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria. Si specifica, inoltre, che i piani hanno natura strategica e se asseverati dalla Provincia secondo la normativa vigente anche urbanistica.

**Il comma 2** introduce una clausola di salvaguardia: restano efficaci quelle OPCM emanate in attuazione del decreto-legge 39/2009 che continuano a presentare profili di applicabilità.

**Il comma 3** eleva a rango di norma primaria quanto stabilito dal decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 sul perimetro del cratere.

### **Risparmi di spesa e risorse finanziarie.**

**67-quinquies.** L'articolo è funzionalmente collegato all'art. 67-septies: infatti dagli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica facenti capo a strutture del governo centrale derivano risparmi di spesa che concorrono al finanziamento degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale previste dall'art. 67-ter.

**L'articolo 67 septies,** indica la copertura finanziaria: l'alimentazione delle risorse proviene dai risparmi di spesa derivanti dall'articolo 67-quinquies, dal Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 d.lgs. n. 23/2011.

AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 bis, comma 5, secondo cpv, dopo le parole "Regione Abruzzo" sono inserite le seguenti:"dai Comuni e dalle province".

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 ter, comma 2, secondo cpv, dopo le parole "tali uffici" sono aggiunte le seguenti:"collaborano con gli uffici comunali competenti e"

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 ter, comma 2, secondo cpv, dopo la parola "edilizia" sono aggiunte le seguenti:"delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera nonché"

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 ter, comma 4, le parole da "d'intesa" a "territorio" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: " agli Uffici speciali di cui la presente articolo, sentite la Regione Abruzzo, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio".

Mantini, Dionisi , Anna Teresa Formisano

AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 ter, comma 8, le parole "non superiore al cinquanta per cento sono sostituite dalle seguenti:" non superiore al trenta per cento".

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 ter, comma 8, è aggiunto il seguente capoverso:" il Provveditorato alle opere pubbliche viene dotato di dieci unità dirigenziali operative, a valere sulle risorse previste per gli uffici speciali, al fine di garantire la massima funzionalità ed efficienza nello svolgimento delle gare e dei procedimenti ad evidenza per l'affidamento di progetti e lavori pubblici relativi alla pubblica ricostruzione"

Mantini, Dionisi Anna Teresa Formisano

All'articolo 67 quater, il comma 2 è sostituito dal seguente:

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, i comuni applicano i principi e adottano gli strumenti previsti dalla normativa statale e regionale vigente ed in particolare:

- a) in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi di rilascio dei permessi edilizi, delle autorizzazioni e degli atti amministrativi comunque denominati inerenti alla ricostruzione, si applicano le norme previste dal testo unico sull'edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e integrazioni. In particolare, agli interventi edilizi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Agli interventi di ristrutturazione edilizia, su singoli edifici classificati E) ai sensi delle ordinanze vigenti, che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A), non comportino mutamenti rilevanti della destinazione d'uso, si applica il regime di denuncia di inizio attività di cui agli artt 22 e 23 del T.U. Edilizia.

- b) in materia di governo del territorio e di strumenti urbanistici comunque denominati, si applicano le norme statali e regionali relative alla formazione, all'approvazione e all'efficacia dei piani nonché quelle relative alle premialità urbanistiche, i trasferimenti e le cessioni di volumetrie, le compensazioni, le permutate, gli indennizzi, la perequazione urbanistica.

In particolare, i piani integrati di intervento, ai sensi della legislazione vigente, e i progetti di riqualificazione e sviluppo, comunque denominati, sono approvati dai sindaci dei comuni di cui all'art 1 del D.L. 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, entro trenta giorni dall'esito positivo della conferenza dei servizi, svolta ai sensi dell'art 14 legge 7 agosto 1990, n.241, che si esprime entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione del progetto al comune. In caso di ritardo, il presidente della regione Abruzzo nomina, con urgenza, i commissari ad acta che deliberano, in via sostitutiva, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina.

I piani e i progetti sono approvati ove coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6 aprile 2009 e comunque, previa congrua motivazione, ove determinino un miglioramento dell'assetto urbano, dei servizi pubblici, della mobilità, della qualità ambientale, architettonica, ed energetica.

I comuni di cui all'art 1 del D.L. 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, sono comunque tenuti a redigere, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le mappe delle demolizioni e dell'edilizia sostitutiva con riferimento ai piani di ricostruzione, agli atti urbanistici vigenti, al criterio costi/benefici, tenendo conto delle volontà espresse dai proprietari degli immobili anche in ordine a permutate, cessioni, trasferimento di volumetrie.

Mantini, Dionisi, Anna Tersa Formisano

#### AC 5312- Subemendamento

All'articolo 67 quater, il comma 4 è integrato dal seguente:

Gli interventi negli ambiti oggetto della ricostruzione si attuano secondo le seguenti modalità:

- a) mediante interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che dovranno essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, procede all'affidamento della progettazione e all'esecuzione dei lavori, in danno dei privati per quanto concerne i maggiori oneri. Il comune competente provvede all'attuazione tramite procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati, sulla base del vigente testo unico dei contratti pubblici, approvato con D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
- b) mediante delega volontaria da parte dei proprietari, singoli o associati, ai comuni competenti, che procedono nei modi previsti dalla precedente lett. a). La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini la delega è validamente conferita ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari.

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

#### AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 quater, comma 8, lettera b, sono aggiunte le seguenti parole: "la certificazione antimafia e di regolarità del DURC"

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

#### AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 quater, il comma 10 è sostituito dal seguente: "l'esercizio delle funzioni politiche elettive e amministrative nelle istituzioni di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto legge n 39/2009 sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali direttamente connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi, ai sensi del testo unico degli enti locali, approvato con dpr n 267/2000.

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

#### AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 sexties, al comma 2 è aggiunto il seguente capoverso: "sono abrogate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra incompatibili con le norme della presente legge".

Mantini, Dionisi, Anna Teresa Formisano

## AC 5312 - Subemendamento

All'articolo 67 quater, comma 5, il primo capoverso è sostituito dal seguente:” Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere b e c, nell'intero tessuto abitativo nell'area colpita dal sisma , in considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, delle sue frazioni e dei centri storici dei comuni del cratere, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale, ritenute dai piani di ricostruzione di particolare interesse storico – architettonico, ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, singole o inserite in aggregati edilizi individuati ai sensi delle OPCM 3820/09 e 3832/09 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno e il miglioramento sismico per le sole parti comuni, così come definite ai sensi dell'articolo 117 del Codice civile e nelle OPCM 3820/09 e 3832/09 e s.m.i., pari al costo, comprensivo dell'IVA, degli interventi e delle relative prestazioni tecniche di professionisti abilitati”.

Mantini, Dionisi, Anna Tersa Formisano



*Camera dei Deputati*

**A.C. 5312**

**Subemendamento**

All'articolo 67 quater dopo il comma 9 è inserito il comma

"9 bis. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli art. 1463 e 1467 cod. civ., e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o ~~istitutivi~~ di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei Comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi Comuni.

*di discipline*

LOLLI NANNINI *Nannini*

*Migwin (biomisi)*



*Camera dei Deputati*

A.C. 5312

**Subemendamento**

**All'articolo 67. quater dopo il comma 11 aggiungere il comma**

“ 12. È riconosciuta la qualifica di infortunati dei lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ferme restando la sussistenza dei requisiti di legge. Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni. Le richiamate assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68 e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili

LOLLI MANTINI *Mantini*

*Mantini (Dionisi)*

*Ni*